

All'elenco 1 di cui all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.
- b) sostituire l'elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili delle missioni e dei programmi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare come da tabella allegata relativa al Ministero medesimo.
- c) alla riga "Totale" in corrispondenza della voce "Riduzioni" sostituire gli importi per gli anni 2012, 2013 e 2014 con i seguenti:

2012:	9.606.088
2013:	4.401.811
2014:	4.259.348

Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire il comma 9 con il seguente: "9. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43, le parole "a decorrere dall'anno 2005" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2005 al 2011" e, alla fine, sono aggiunte le seguenti: "e a decorrere dal 2012 la somma di un milione di euro";*
- b) *al comma 27, sostituire la parola 57 con la seguente: "57-ter";*
- c) *dopo il comma 57 aggiungere i seguenti commi:*

57-bis "Al comma 3 dell'articolo 53, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole "legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti " il cui onere non potrà essere superiore a 321,6 milioni di euro per l'anno 2012, 351,6 milioni di euro per l'anno 2013 e 291,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014."

57-ter "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco 3 allegato alla presente legge sono ridotte per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 per gli importi ivi indicati.";

- d) *al comma 88, apportare le seguenti modifiche:*

1) al primo periodo, sostituire le parole "da 80 a 87" con le seguenti parole : "da 74 a 76 e da 79 a 87";

2) aggiungere dopo l'ultimo periodo le seguenti parole: "Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";

Elenco 3 (articolo 4, comma 57-ter)

<i>Norme</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Articolo 13, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102</i>			<i>38.960.000</i>
<i>Decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61</i>	<i>13.097.259</i>	<i>10.832.306</i>	
<i>Articolo 4 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471</i>	<i>40.103.116</i>	<i>33.167.952</i>	<i>40.103.116</i>
<i>Articolo 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35</i>	<i>1.500.000</i>	<i>827.067</i>	<i>1.200.000</i>
<i>Articolo 5 della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326</i>	<i>8.000.000</i>	<i>6.616.534</i>	<i>8.000.000</i>
<i>Articolo 29, comma 1, della decreto-legge 20 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326</i>	<i>1.000.000</i>		<i>2.000.000</i>

Conseguentemente, alla tabella C, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):

2012 2013 2014
(in migliaia di euro)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversita' e dell'ecosistema marino

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LEGGE N. 979 Del 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE

(1.10 - CAPP. 1644, 1646)

21.700 21.700 5.612
(16.971) (21.168) (5.572)

DECRETO LEGGE N. 2 Del 1993: CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL
1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA
LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA
DI COMMERCIO DETENZIONE DI ESEMPLARI DI
FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE.

(1.10 - CAPP. 1388, 1389)	187	155	155
	154)	(150)	(105)

LEGGE N. 549 Del 1995: MISURE DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI,
ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED
ALTRI ORGANISMI E LEGGE FINANZIARIA N.
296 DEL 2006: DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA
2007), ART. 1, COMMA 519 - STABILIZZAZIONE
PERSONALE

(1.10 - CAP. 1551)	7.000	7.000	7.000
	3.721)	(7.000)	(7.000)

Conseguentemente alla tabella E, apportare le seguenti modificazioni (tra parentesi, gli importi da sostituire):

2012	2013	2014
(in migliaia di euro)		

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

Tutela e conservazione del territorio e delle
risorse idriche, trattamento e smaltimento
rifiuti, bonifiche

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

LEGGE FINANZIARIA N. 244 Del 2007:
DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO
ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE
FINANZIARIA 2007)

- ART. 2 COMMA 327: PIANO STRAORDINARIO DI
TELERILEVAMENTO

(Set.27)INTERVENTI DIVERSI

(1.9 - CAP. 8534)	500	-	-
	(411)	(-)	(-)

Il Relatore



Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2012-2014
(miliardi di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	3.029.993	2.454.053	712.692	499.710	955.993	674.695
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29)	410.055	187.107	92.318	13.063	310.574	222.689
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1)	145.145	4.102	55.291	0	65.575	229
1.3 Prevenzione e repressione della frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3)	45.530	21.224	670	0	9.381	0.147
1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (4)	1.762	782	763	0	622	0
1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (5)	55.943	391	21.475	325	19.502	256
1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6)	2.064	726	1.504	441	1.155	350
1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (7)	161.543	159.793	12.594	12.240	213.293	212.705
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	49.582	49.582	7.297	7.297	14.095	14.695
2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (1)	45.357	45.357	6.503	6.503	12.929	12.929
2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5)	4.225	4.225	794	794	1.175	1.175
3 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	1.493	50	583	47	627	37
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	1.507	0	163	0	317	0
3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11)	483	50	393	47	319	37
4 Difesa e sicurezza del territorio (5)	869	869	163	163	274	274
4.1 Missioni militari di pace (8)	869	869	163	163	274	274
5 Ordine pubblico e sicurezza (7)	67.543	0	50.392	0	49.565	0
5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5)	6.943	0	0	0	537	0
5.2 Sicurezza democratica (4)	60.500	0	50.392	0	49.047	0
6 Soccorso civile (8)	122.795	122.795	69.595	69.595	55.231	55.231

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2012-2014
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
6.2 Protezione civile (5)	122.795	122.795	69.595	69.595	55.231	55.231
7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	39.622	39.622	32.943	32.943	25.165	25.165
7.1 Sostegno al settore agricolo (3)	39.622	39.622	32.943	32.943	25.165	25.165
8 Competitività e sviluppo delle imprese (11)	106.389	02.365	0	0	7.194	7.059
8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (8)	0	0	0	0	0	0
8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (9)	106.389	02.365	0	0	7.194	7.059
9 Diritto alla mobilità (13)	926.576	924.010	4.636	640	153.664	150.607
9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (5)	926.576	924.010	4.636	640	153.664	150.607
10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	204.173	203.557	114	0	191	0
10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (8)	204.173	203.557	114	0	191	0
11 Comunicazioni (15)	63.358	0	52.565	0	41.863	0
11.1 Servizi postali e telefonici (3)	7.638	0	5.253	0	4.651	0
11.2 Sostegno all'editoria (4)	55.319	0	46.332	0	37.218	0
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (16)	0	0	293	0	233	0
13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (14)	0	0	293	0	233	0
14 Casa e assetto urbanistico (19)	762	762	0	0	0	0
14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (1)	762	762	0	0	0	0
16 Istruzione scolastica (22)	6.708	6.708	713	713	1.203	1.203
16.1 Sostegno all'istruzione (10)	6.708	6.708	713	713	1.203	1.203
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)	46.316	42.433	30.227	29.747	24.047	21.282

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2012-2014
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge	RIDUZIONI	di cui predefinite per legge
17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5)	12.385	12.228	10.299	10.163	8.185	8.681
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6)	1.708	0	0	0	0	0
17.3 Sostegno alla famiglia (7)	21.129	21.129	10.595	10.695	8.459	8.499
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (8)	7.677	7.677	5.885	5.885	4.782	4.702
17.6 Lotta alle dipendenze (4)	4.025	0	3.343	0	2.661	0
18 Politiche previdenziali (25)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.525	24.525
18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)	37.113	37.113	30.861	30.861	24.525	24.525
21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)	108.811	87.545	89.355	47.732	70.183	37.687
21.2 Organi a rilevanza costituzionale (2)	33.753	13.145	26.075	10.934	22.312	9.685
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (3)	75.149	44.398	60.291	36.798	47.863	29.198
22 Giovani e sport (30)	37.894	5.274	27.181	3.480	21.565	2.769
22.1 Attività ricreative e sport (1)	32.620	0	23.681	0	18.819	0
22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù (2)	5.274	5.274	3.483	3.480	2.765	2.769
23 Turismo (31)	6.387	8.687	5.803	5.803	4.617	4.617
23.1 Sviluppo e competitività del turismo (1)	6.387	8.687	5.803	5.803	4.617	4.617
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	65.116	553	47.863	655	39.111	529
24.2 Indirizzo politico (2)	190	0	135	0	190	0
24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	4.306	0	0	0	0	0
24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (4)	58.625	553	46.523	655	37.321	529
24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (5)	1.800	0	1.203	0	1.699	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero
Triennio 2012-2014
(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	dif. cal. predefinita per legge	RIDUZIONI	dif. cal. predefinita per legge	RIDUZIONI	dif. cal. predefinita per legge
25 Fondi da ripartire (33)	724.316	677.295	172.667	169.812	120.983	103.655
25.1 Fondi da assegnare (1)	556.635	509.065	144.227	134.371	73.511	57.581
25.2 Fondi di riserva e speciali (2)	168.231	168.231	28.441	25.441	47.472	47.472
26 Debito pubblico (34)	0	0	0	0	0	0
26.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	0	0	0	0	0	0

Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero

Triennio 2012-2014

(migliaia di Euro)

Ministero Missione Programma	2012		2013		2014	
	RIDUZIONI	di cui prestanziabili per legge	RIDUZIONI	di cui prestanziabili per legge	RIDUZIONI	di cui prestanziabili per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	124.118	113.562	45.210	44.602	53.880	51.540
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	115.330	113.327	45.009	44.659	54.712	51.225
1.2 Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento (3)	18.894	18.349	14.110	14.016	15.553	14.563
1.3 Sviluppo sostenibile (5)	58.215	55.182	23.709	23.703	13.232	10.171
1.6 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (3)	621	0	95	0	951	0
1.8 Coordinamento generale, informazione ed educazione ambientale; comunicazione ambientale (11)	764	744	63	53	305	232
1.9 Tutela e conservazione del territorio e delle risorse idriche, trattamento e smaltimento rifiuti, bonifiche (12)	35.127	34.033	6.292	6.203	11.293	10.449
1.10 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	9.768	9.479	731	676	7.366	6.513
2 Ricerca e innovazione (17)	123	65	23	15	225	180
2.1 Ricerca in materia ambientale (3)	123	65	23	15	225	180
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	436	0	69	0	755	0
3.1 Indirizzo politico (2)	22	0	4	0	41	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	414	0	75	0	755	0
4 Fondi da ripartire (33)	8.229	77	107	24	3.057	241
4.1 Fondi da assegnare (1)	8.229	77	107	24	3.057	241

Relazione tecnica

L'emendamento è volto in primo luogo a considerare le proposte formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di riduzione delle spese rimodulabili, pervenute dopo la presentazione del disegno di legge di stabilità, da intendersi sostitutive delle riduzioni lineari già apportate al medesimo stato di previsione, in applicazione dell'articolo 3 del provvedimento in esame, incluse nell'elenco 1, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti disposti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 98 del 2011.

Dalle variazioni delle citate voci di spesa non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e risulta confermato il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione relativo al Ministero medesimo per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

Inoltre, per alcune Missioni di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è necessario procedere a modifiche di carattere tecnico del suddetto elenco, per tener conto che talune delle riduzioni richiedono l'introduzione di interventi normativi, da inserire nell'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, al fine di assicurare il conseguimento dei relativi risparmi.

Trattandosi di una mera ricollocazione delle riduzioni di spesa tra l'elenco e l'articolo 4 del disegno di legge (che comunque rinvia allo specifico elenco 2), anche dalla presentazione delle citate proposte emendative non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica.

In ordine alle modifiche al citato articolo 4, la disposizione di cui al comma 57-bis prevede la rideterminazione a partire dall'anno 2012 delle risorse iscritte in bilancio sul capitolo 1502 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per i servizi offerti in convenzione in relazione agli obblighi del servizio universale dei recapiti postali. Di conseguenza il contratto di programma con Poste italiane Spa in corso di definizione dovrà risultare coerente con il nuovo quadro contabile e con la direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità Europea.

A tal fine, vengono rideterminate per l'anno 2012 le risorse iscritte sul predetto capitolo con corrispondente compensazione, per 50 milioni di euro, a carico del capitolo 2175/MEF, relativo a spese rimodulabili.

Pertanto, per l'anno 2012 lo stanziamento del capitolo in parola a seguito delle suddette modifiche si attesterà a 321,6 milioni di euro (rispetto a 351,6 milioni previsti dal disegno di legge di bilancio a legislazione vigente).

Il comma 57-ter prevede l'introduzione di un nuovo elenco di interventi correttivi, da aggiungere a quelli indicati dall'articolo 4, relativi allo stato di previsione del Ministero dell'economia

e delle finanze, concernenti stanziamenti destinati a finanziare operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti non ancora utilizzati, nonché canoni di locazione di immobili pubblici, con conseguente razionalizzazione degli spazi in uso.

L'art. 4 comma 9 del disegno di legge di stabilità, nell'ambito delle iniziative volte al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione della spesa relativo al Ministero dell'interno, prefissato dal DPCM del 28 settembre 2011, in applicazione dell'art 1, comma 1, del D.L. 138 del 2011, prevede una modifica dell'art.7bis, comma 1, del d.l. 31 gennaio 2005, n.7, convertito nella legge 43/2005, che attribuiva al comune di Campione d'Italia una somma di 2 milioni di euro annui per l'assistenza sanitaria a favore degli abitanti di quel comune.

Nel ridurre tale assegnazione di 2 milioni ad 1 milione a decorrere dal 2012, di fatto si ribadisce che per gli anni dal 2005 al 2011 l'assegnazione è pari a 2 milioni. Tuttavia, su proposta del Ministero dell'interno, negli anni 2009, 2010 e 2011 è stata prevista, nell'ambito delle rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, anche la riduzione di 1 milione di euro della citata assegnazione.

A tal proposito, si rende necessaria una modifica del testo del suddetto comma 9, tenuto conto che l'attuale formulazione potrebbe determinare l'eventuale insorgenza di richiesta di integrazione da parte del comune di Campione d'Italia, per i suddetti anni dal 2009 al 2011. La disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche introdotte al comma 88 sono volte ad individuare le disposizioni dell'articolo 4 che concorrono al conseguimento dei risparmi di spesa per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle quali sono destinate al fondo di nuova istituzione di cui all'articolo 4, comma 88. Inoltre si introduce la norma di autorizzazione ad apportare, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per il riparto del predetto fondo di nuova istituzione.

Infine, nell'ambito del suddetto elenco 1, si propone una variazione compensativa, relativa allo stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, ridotando la missione *Comunicazioni* – programma *Sostegno all'editoria* (cap. 2183), per gli importi di euro 19.550.727 euro per l'anno 2012, di euro 16.257.524 per l'anno 2013 e di euro 12.920.019 per l'anno 2014, per tener conto di talune obbligazioni pluriennali vincolanti.

Al fine di assicurare la necessaria compensazione, è prevista la contestuale diminuzione, rispettivamente, per l'anno 2012, della dotazione della missione *Fondi da ripartire* – programma *Fondi da assegnare, da operare*, sul cap. 2175, e, per gli anni 2013 e 2014, della dotazione della missione *Politiche economico-finanziarie e di bilancio* – programma *Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte*, sul cap. 3565, come riportato dal prospetto a seguire.

elenco 1 - variazioni compensative MEF	saldo netto da finanziare			indebitamento netto		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
capitolo 2183/MEF						
- nuovo importo della riduzione	50.269.932	41.802.002	33.220.550	50.269.932	41.802.002	33.220.550
- precedente importo della riduzione	69.820.659	58.059.526	46.140.569	69.820.659	58.059.526	46.140.569
- differenza da coprire	- 19.550.727	- 16.257.524	- 12.920.019	- 19.550.727	- 16.257.524	- 12.920.019
capitolo 2175/MEF	19.550.727			19.550.727		
capitolo 3565/MEF		16.257.524	12.920.019		16.257.524	12.920.019

L'emendamento comprende altresì le conseguenti modifiche tecniche alle tabelle C ed E del DDL di stabilità, derivanti dalle nuove proposte di riduzione delle spese rimodulabili formulate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si tratta di modifiche che assicurano il coordinamento tecnico tra il nuovo elenco di riduzioni del citato Ministero e gli stanziamenti esposti nelle suddette tabelle.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO



Il Ragioniere Generale dello Stato

Aut. O.

8 NOV. 2011

4.0.1000

A.S. 2968

Articolo 4-bis

(Patto di stabilità interno)

1. All'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 12, primo periodo, le parole: "può essere" sono sostituite dalla seguente: "è";
 - b) al comma 12, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La riduzione è distribuita tra i comparti interessati nella seguente misura: 760 milioni di euro alle regioni a statuto ordinario, 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, 150 milioni di euro alle province e 520 milioni di euro ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
 - c) al comma 12-quater le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al comma".
2. All'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il contributo degli enti territoriali alla manovra per l'anno 2012 è ridotto di 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario, di 20 milioni di euro per le province e di 65 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. E' ulteriormente ridotto, per un importo di 20 milioni di euro, l'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le predette riduzioni sono attribuite ai singoli enti con il decreto di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111".
3. All'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinea le parole "in quattro classi, sulla base dei" sono sostituite dalle seguenti: "in due classi, sulla base della valutazione ponderata dei";
 - b) alla lettera a), prima delle parole "prioritaria considerazione" sono inserite le seguenti "a decorrere dall'anno 2013,";

- c) alla lettera c), prima delle parole “incidenza della spesa del personale” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - d) alla lettera f), prima delle parole “tasso di copertura” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - e) alla lettera g), prima delle parole “rapporto tra gli introiti” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - f) alla lettera h), prima delle parole “effettiva partecipazione” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”;
 - g) alla lettera l), prima delle parole “operazione di dismissione” sono inserite le seguenti “a decorrere dall’anno 2013,”.
4. All’articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 2-ter è soppresso.
5. All’articolo 14, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nell’alinea, sostituire le parole “, ai fini della collocazione nella classe di enti territoriali più virtuosa di cui all’articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, oltre al rispetto dei parametri già previsti dal predetto articolo 20, debbono adeguare” con le seguenti “adeguano”.
6. All’articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 4 è soppresso.
7. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione.

Articolo 4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti applicano, alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate:

a) per le province le percentuali sono pari a 16,5 per cento per l'anno 2012 e a 19,7 per cento per gli anni 2013 e successivi;

b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 15,6 per cento per l'anno 2012 e a 15,4 per cento per gli anni 2013 e successivi;

c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, le percentuali per gli anni 2013 e successivi sono pari a 15,4 per cento.

Le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto consuntivo

4. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 1 devono conseguire, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, un saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore al valore individuato ai sensi del comma 2 diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Gli enti che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocati nella

classe più virtuosa, conseguono l'obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, come definito al comma 3, pari a zero, ovvero a un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 6.

6. Le province ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti diversi da quelli di cui al comma 5 applicano le percentuali di cui al comma 2 come rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le percentuali di cui al periodo precedente non possono essere superiori:

- a) per le province, a 16,9 per cento per l'anno 2012 e a 20,1 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- b) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, a 16,0 per cento per l'anno 2012 e a 15,8 per cento per gli anni 2013 e successivi;
- c) per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, per gli anni 2013 e successivi, a 15,8 per cento.

7. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

8. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7 sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

9. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento delle iniziative di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui al comma 7.

10. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea né le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse e purché relative a entrate registrate successivamente al 2008.

11. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

12. Per gli enti locali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le risorse trasferite dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le relative spese per la progettazione e l'esecuzione dei censimenti, nei limiti delle stesse risorse trasferite dall'ISTAT, sono escluse dal patto di stabilità interno. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali individuati dal Piano generale del 6° censimento dell'agricoltura di cui al numero ISTAT SP/1275.2009, del 23 dicembre 2009, e di cui al comma 6, lettera a), dell'articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

13. I comuni della provincia dell'Aquila in stato di dissesto possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2012 gli investimenti in conto capitale deliberati entro il 31 dicembre 2010, anche a valere sui contributi già assegnati negli anni precedenti, fino alla concorrenza massima di 2,5 milioni di euro; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 settembre, si provvede alla ripartizione del predetto importo sulla base di criteri che tengano conto della popolazione e della spesa per investimenti sostenuta da ciascun ente locale.

14. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le spese sostenute dal comune di Parma per la realizzazione degli

interventi di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2004, n. 164, e per la realizzazione della Scuola per l'Europa di Parma di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 115. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

15. Alle procedure di spesa relative ai beni trasferiti ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, non si applicano i vincoli relativi al rispetto del patto di stabilità interno, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti. Tale importo è determinato secondo i criteri e con le modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

16. Per gli anni 2013 e 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

17. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di uscite dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno non previste dal presente articolo.

18. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

19. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta

giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato ai sensi del presente articolo. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

20. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 19. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 2, lettera d), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Decorso 15 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, la certificazione non può essere rettificata.

21. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

22. In considerazione della specificità della città di Roma quale capitale della Repubblica e fino alla compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, il comune di Roma concorda con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ciascun anno, le modalità del proprio concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tale fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il sindaco trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze.

23. Gli enti locali istituiti a decorrere dall'anno 2009 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'anno successivo all'istituzione medesima. Gli enti locali istituiti negli anni 2007 e 2008 adottano come base di calcolo su cui applicare le regole, rispettivamente, le risultanze medie del biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009.
24. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali. La mancata comunicazione della situazione di commissariamento secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del comma 19, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.
25. Le informazioni previste dai commi 19 e 20 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.
26. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
27. Dopo il primo periodo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, aggiungere, il seguente: "Gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna, sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo."
28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno.
29. Gli enti locali di cui al comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

30. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

31. Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

32. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CP e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle

spese finali in termini di competenza di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di competenza per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al 2011		
REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.465	56.838
BASILICATA	18.348	39.405
CALABRIA	36.764	78.956
CAMPANIA	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	49.491	106.289
LIGURIA	23.408	50.272
LAZIO	119.357	256.338
LOMBARDIA	95.810	205.765
MARCHE	22.223	47.728
MOLISE	9.396	20.179
PIEMONTE	68.892	147.957
PUGLIA	54.713	117.504
TOSCANA	47.183	101.332
UMBRIA	20.321	43.642
VENETO	54.231	116.470
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di cassa 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno 2011 per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso i modelli 5OB/11/CS e, per le regioni che nel 2011 hanno ridefinito i propri obiettivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 135, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, attraverso il modello 6OB/11, ridotti degli importi di cui alla tabella seguente. Per gli anni 2014 e successivi il complesso delle spese finali in termini di cassa di ciascuna Regione a statuto ordinario non può essere superiore all'obiettivo di cassa per l'anno 2013 determinato ai sensi del presente comma.

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al 2011		
REGIONI	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	26.557	57.035
BASILICATA	20.770	44.606
CALABRIA	39.512	84.857
CAMPANIA	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	58.630	125.917
LIGURIA	28.687	61.609
LAZIO	69.539	149.346
LOMBARDIA	118.203	253.860
MARCHE	23.710	50.921
MOLISE	10.406	22.349
PIEMONTE	78.392	168.359
PUGLIA	46.824	100.561
TOSCANA	57.991	124.545
UMBRIA	19.582	42.056
VENETO	56.911	122.224
TOTALE	745.000	1.600.000

Gli importi di cui alla predetta tabella si applicano nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

4. Il complesso delle spese finali di cui ai commi 2 e 3 è determinato, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto:

- a) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- b) delle spese per la concessione di crediti;
- c) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- d) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la

- manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
- e) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
 - f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
 - g) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
 - h) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
 - i) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
 - j) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - k) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
 - l) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.

5. Sono abrogate le disposizioni che individuano esclusioni di spese dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario differenti da quelle previste al comma 4.

6. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale "Ordinamento degli uffici. Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma.

7. Il complesso delle spese finali relative all'anno 2012, 2013 e successivi, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, delle regioni a statuto ordinario che, in esito a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultano collocate nella classe più virtuosa, non può essere superiore alla media delle corrispondenti spese finali del triennio 2007 – 2009, ridotta dello 0,9 per cento.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, le regioni a statuto ordinario calcolano la media della spesa finale del triennio 2007-2009, sia in termini di competenza che di cassa, rettificando, per ciascun anno, la spesa finale con la differenza tra il relativo obiettivo programmatico e il corrispondente risultato, e con la relativa quota del proprio obiettivo di cassa ceduta agli enti locali.

9. Le regioni a statuto ordinario diverse da quelle di cui al comma 7, ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, applicano le tabelle rideterminate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, in attuazione dell'articolo

20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

10. Il concorso alla manovra finanziaria delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 1, comma 8, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, aggiuntivo rispetto a quella disposta dall'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è indicato, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, nella seguente tabella.

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011						
AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

11. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, le regioni a statuto speciale, escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, determinato riducendo gli obiettivi programmatici del 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente

trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

12. Al fine di assicurare il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e successivi, il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, determinato migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 della somma degli importi indicati dalla tabella di cui al comma 10. A tale fine, entro il 30 novembre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. Con riferimento all'esercizio 2012, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo entro il 31 marzo 2012. In caso di mancato accordo, si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario.

13. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di finanza locale definiscono per gli enti locali dei rispettivi territori, nell'ambito degli accordi di cui ai commi 11 e 12, le modalità attuative del patto di stabilità interno, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione e fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 4-ter. In caso di mancato accordo, si applicano, per gli enti locali di cui al presente comma, le disposizioni previste in materia di patto di stabilità interno per gli enti locali del restante territorio nazionale.

14. Le regioni cui si applicano limiti alla spesa possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture calcolati con riferimento alla media dei corrispondenti impegni del triennio 2007-2009. Entro il 31 luglio di ogni anno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2012-2014, l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Le modalità per il

monitoraggio e la certificazione dei risultati del patto di stabilità interno delle regioni che chiedono la ridefinizione del proprio obiettivo sono definite con il decreto di cui al comma 17.

15. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dai commi 11, 12 e 13, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

16. A decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole regioni, esclusa la componente sanitaria, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possono essere concordate tra lo Stato e le regioni e le province autonome, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all'individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi di cui al primo periodo, attraverso un maggior concorso delle stesse nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti responsabili del mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e il monitoraggio, con riferimento a ciascun ente, a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, con il supporto tecnico della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora l'applicazione del presente comma. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 novembre 2012, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del presente comma delle regioni che in uno dei tre anni precedenti siano risultate inadempienti al patto di stabilità interno e delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. Restano ferme per l'anno 2012 le disposizioni di cui ai commi da 138 a 143 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

17. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso i prospetti e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

18. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo i prospetti e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 17. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, si applicano le sole disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

19. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio provvedono a trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un prospetto che evidenzi il rispetto del patto di stabilità con riferimento all'esercizio finanziario cui il bilancio di previsione si riferisce.

20. Le informazioni previste dai commi 17, 18 e 19 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

21. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

22. All'articolo 7, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati

con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonché, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità nel triennio, dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi.

23. Le regioni e le Province autonome di Trento di Bolzano che si trovano nelle condizioni indicate dall'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 06 settembre 2011, n. 149 si considerano adempienti al patto di stabilità interno, a tutti gli effetti, se, nell'anno successivo, provvedono a:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell'ultimo triennio;

b) non ricorrere all'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b) e di cui alla presente lettera. La certificazione è trasmessa, entro i dieci giorni successivi al termine di ciascun trimestre, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le regioni si considerano inadempienti al patto di stabilità interno. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, hanno effetto decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione.

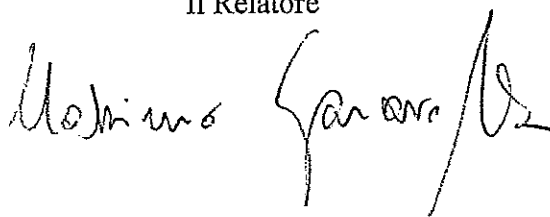
24. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 21. In tali casi, la comunicazione della violazione del patto è effettuata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della

Ragioneria Generale dello Stato entro 30 giorni dall'accertamento della violazione da parte degli uffici dell'ente.

25. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli.

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere aggiornati, ove intervengano modifiche legislative alla disciplina del patto di stabilità interno, i termini riguardanti gli adempimenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno.

Il Relatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Garavito", followed by a large, stylized flourish or mark.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ARTICOLO 4-bis

(Patto di stabilità interno)

Il comma 1 apporta le modifiche ai commi 12 e 12 quater dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con la finalità di rendere applicabile la riduzione della manovra a carico degli enti territoriali connessa alla cosiddetta Robin Tax.

L'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 prevede, infatti, che la manovra prevista dall'articolo 20, comma 5, del decreto legge n. 98 del 2011, così come modificato dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto legge n. 138/2011, può essere complessivamente ridotta di un importo fino alla totalità delle maggiori entrate previste dall'articolo 7, commi da 1 a 6, dello stesso decreto (Robin tax). La riduzione della manovra correttiva è distribuita tra i comparti interessati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata. Il successivo comma 12 quater subordina l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 12 alla istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari entro il 31 dicembre 2011.

Il riparto tra i comparti della riduzione di cui trattasi direttamente nell'ambito della legge di stabilità, evitando il rinvio alla decretazione ministeriale, permette di quantificare immediatamente il concorso alla manovra, al netto della riduzione della robin tax, dei singoli enti, in grado pertanto di programmare la loro attività finanziaria e garantire il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il riparto è stato effettuato in base al peso delle manovre previste sia dall'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, che dal decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Inoltre, la costituzione dei consigli tributari permane requisito essenziale per beneficiare dell'assegnazione del 100% delle maggiori entrate recuperate attraverso la lotta all'evasione.

La disposizione proposta al comma 2, analogamente, mira ad effettuare il riparto della riduzione del contributo degli enti alla manovra per l'anno 2012, per un importo non superiore, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 200 milioni di euro (articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011) direttamente in sede di legge di stabilità, evitando il rinvio al decreto ministeriale.

Peraltro, un importo di 20 milioni a valere sui predetti 200 milioni è destinato, in funzione premiale, in favore degli enti territoriali che avviano nel 2012 la sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

La norma di cui al comma 3 è finalizzata a modificare l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legge 98 del 2011 relativamente alla individuazione delle classi di virtuosità, che si ritiene debbano essere ridotte a due non essendo prevista una graduazione degli obiettivi di concorso alla manovra in base alla classe di appartenenza.

Ulteriori integrazioni, previste anche con i successivi commi 4, 5 e 6, riguardano la previsione della ponderazione degli indici di virtuosità e lo slittamento di parte di questi, in termini applicativi, al 2013 o la diretta soppressione. I parametri in argomento necessitano di indagini apposite per cui, in alcuni casi, se ne prevede l'utilizzo nell'anno 2013, quando l'Amministrazione sarà in grado di applicarli senza incorrere in possibili controversie, .

Il comma 7 ripropone infine quanto già inserito nella legge di stabilità 2011 (n. 220/2011), al comma 121, relativamente all'obbligo di attestazione da cui risulti il rispetto del patto al fine di poter legittimamente ricorrere a mutui e prestiti obbligazionari.

ARTICOLO 4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Le disposizioni recate dall'articolo sono rivolte a definire le regole di dettaglio del patto di stabilità interno dei Comuni e delle Province per gli esercizi 2012 e successivi.

In particolare, il comma 2 indica le percentuali che tali enti dovranno applicare sulla spesa corrente media 2006-2008 per individuare i propri obiettivi da raggiungere.

Tali percentuali sono distinte per le province (16,5% nel 2012 e 19,7% nel 2013 e successivi), per i comuni al di sopra dei 5000 abitanti (15,6% nel 2012 e 15,4% nel 2013 e successivi) e per i comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti (15,4% nel 2013 e successivi) che saranno sottoposti alle regole del patto di stabilità a partire dall'anno 2013, così come stabilito dall'articolo 16, comma 31, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148.

Tali percentuali si applicano nelle more della adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'individuazione degli enti virtuosi.

Vengono ribadite le regole relative alla individuazione del saldo di competenza mista (comma 3), già previste nella legge 13 dicembre 2010, n. 220, e alle modalità di deduzione degli importi delle riduzioni dei trasferimenti (comma 4) di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I commi 5 e 6 disciplinano invece le modalità di individuazione degli obiettivi sia da parte degli enti virtuosi che da parte di quelli non virtuosi.

Il comma 5, infatti, richiamando quanto stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, prevede che gli enti che si collocheranno nella classe dei virtuosi, in base a quanto previsto dal medesimo articolo 20 comma 2, saranno chiamati a conseguire il saldo zero, ovvero un valore obiettivo compatibile con gli spazi finanziari che si ottengono applicando la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 6.

Il comma 6 infatti dispone che le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2006-2008 per individuare l'obiettivo degli enti locali non virtuosi non possono essere superiori ad un determinato limite diversificato per province (16,9% nel 2012 e 20,1% nel 2013 e successivi), comuni con popolazione al di sopra dei 5000 abitanti (16,0% nel 2012 e 15,8% nel 2013 e successivi) e comuni con popolazione tra i 1001 e i 5000 abitanti (15,8 % nel 2013 e successivi).

I commi da 7 a 17 confermano le disposizioni vigenti riguardanti le esclusioni dal patto di stabilità interno (interventi di protezione civile, fondi comunitari, spese per censimenti ISTAT, grandi eventi, spese connesse al federalismo demaniale, etc).

Il comma 18, concerne l'attestazione del patto di stabilità interno, in sede di bilancio di previsione.

Il comma 19 ripropone le disposizioni relative al monitoraggio del patto di stabilità e estende l'obbligo del monitoraggio ai comuni con popolazione compresa tra i 1001 e i 5000 abitanti a decorrere dal 2013.

Con riferimento alla certificazione, il comma 20 prevede la certificazione delle risultanze del patto entro il termine perentorio del 31 marzo, con l'aggiunta della previsione di un termine perentorio oltre il quale gli enti non possono procedere alla rettifica della certificazione stessa.

Il comma 21 dispone restrizioni sui prelevamenti di tesoreria in caso in cui i prelevamenti stessi non siano coerenti con gli obiettivi di debito assunti con l'Unione europea in linea con quanto già disposto dal comma 111 della citata legge 220/2010.

Vengono altresì riproposte: al comma 22 le norme concernenti Roma Capitale, prevedendo l'anticipazione del termine di presentazione della proposta di accordo al 31 marzo, al comma 23 le norme relative agli enti di nuova istituzione, al comma 24 le regole per gli enti commissariati e al comma 25 sono individuati gli organi che possono accedere alle informazioni relative al patto di stabilità interno, già contenute nella legge di stabilità 2011.

I commi da 26 a 31 integrano e perfezionano il quadro sanzionatorio già delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (articolo 7, comma 2), il quale viene testualmente richiamato al comma 26.

Il comma 27 integra le norme sulle sanzioni indicando le modalità applicative per le regioni Sardegna e Sicilia, tuttora beneficiarie di trasferimenti erariali; i commi 28 e 29 invece prevedono l'applicazione delle sanzioni anche nel caso in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia accertato successivamente all'anno seguente a quello a cui la violazione si riferisce e il relativo obbligo di comunicazione a carico degli enti locali.

I commi 30 e 31, relativi alla nullità dei contratti di servizio stipulati in elusione alle regole del patto e alle sanzioni a carico dei responsabili della non corretta imputazione delle voci di bilancio o di altre forme elusive, ricalcano quanto stabilito dai commi 111-bis e 111-ter dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome)

Le disposizioni recate dall'articolo sono rivolte a definire le regole di dettaglio del patto di stabilità interno delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano per gli esercizi 2012 e successivi.

In particolare, i commi da 2 a 9, prevedono che, il complesso delle spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, di ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore, per ciascuno degli anni 2012 e 2013, agli obiettivi di competenza 2012 e 2013 trasmessi ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2011, concernente il monitoraggio e la certificazione del Patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ridotti degli importi di cui alle tabelle del comma 2, per la competenza finanziaria, e del comma 3, per la cassa.

Gli obiettivi così determinati sono destinati ad essere ridefiniti a seguito dell'individuazione degli enti virtuosi ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011. In particolare, l'obiettivo delle regioni collocate nella classe più virtuosa non sarà superiore alla media delle spese finali del triennio 2007 – 2009, ridotta dello 0,9 per cento, mentre l'obiettivo delle altre regioni sarà incrementato della quota di manovra ridotta alle regioni virtuose.

Il contributo di ciascuna regione a statuto ordinario alla manovra, determinato in funzione dell'incidenza della media delle spese finali, di competenza e di cassa, rispetto alla sommatoria delle stesse medie delle spese finali nel loro complesso per le regioni a statuto ordinario, per gli anni 2012, 2013, 2014 e successivi, è costituito dai seguenti importi:

(in migliaia di euro)

**Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza
finanziaria aggiuntivo rispetto al DL 78/2010**

REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 COMPETENZA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,55%	26.465	56.838
BASILICATA	2,46%	18.348	39.405
CALABRIA	4,93%	36.764	78.956
CAMPANIA	13,21%	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	6,64%	49.491	106.289
LIGURIA	3,14%	23.408	50.272
LAZIO	16,02%	119.357	256.338
LOMBARDIA	12,86%	95.810	205.765
MARCHE	2,98%	22.223	47.728
MOLISE	1,26%	9.396	20.179
PIEMONTE	9,25%	68.892	147.957
PUGLIA	7,34%	54.713	117.504
TOSCANA	6,33%	47.183	101.332
UMBRIA	2,73%	20.321	43.642
VENETO	7,28%	54.231	116.470
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

(in migliaia di euro)

**Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo
rispetto al DL 78/2010**

REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 CASSA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,56%	26.557	57.035
BASILICATA	2,79%	20.770	44.606
CALABRIA	5,30%	39.512	84.857
CAMPANIA	11,98%	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	7,87%	58.630	125.917
LIGURIA	3,85%	28.687	61.609
LAZIO	9,33%	69.539	149.346
LOMBARDIA	15,87%	118.203	253.860
MARCHE	3,18%	23.710	50.921
MOLISE	1,40%	10.406	22.349
PIEMONTE	10,52%	78.392	168.359
PUGLIA	6,29%	46.824	100.561
TOSCANA	7,78%	57.991	124.545
UMBRIA	2,63%	19.582	42.056
VENETO	7,64%	56.911	122.224
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

Le elaborazioni per ripartire la manovra tra le regioni sono state effettuate sulla base dei dati trasmessi da ciascun ente nell'ambito del monitoraggio del Patto di stabilità interno 2011.

Le spese finali sono calcolate al netto:

- l) delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
- m) delle spese per la concessione di crediti;
- n) delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo;
- o) delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010;
- p) delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;
- q) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. Ai fini del calcolo della media 2007-2009 in termini di cassa si assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni 2007 e 2008 corrispondano agli incassi in conto residui attivi degli enti locali, ovvero ai dati effettivi degli enti locali ove disponibili;
- r) delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT;
- s) delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio;
- t) delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio;
- u) delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- v) per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1, dell'articolo 5, del decreto legge 13 agosto, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148.
- m) delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, le regole del patto di stabilità interno sono rimesse ad appositi accordi tra il Presidente di ciascun ente ed il Ministro

dell'economia e delle finanze e prevedono che il contributo alla manovra venga garantito secondo modalità differenziate.

In particolare, la regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano contribuiscono alla manovra migliorando il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, pari alla somma dei seguenti addendi:

- 1) accertamenti di parte corrente al netto degli impegni di parte corrente;
- 2) incassi in conto capitale al netto dei pagamenti in conto capitale;
- 3) pagamenti per concessioni crediti al netto degli incassi per riscossioni di crediti.

Le regioni a statuto speciale, Friuli, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta contribuiscono alla manovra riducendo il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) costituito dal livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, espresso in termini di competenza e di cassa.

Il concorso alla manovra finanziaria di ciascuna autonomia speciale per gli anni 2012, 2013 e successivi, è pari ai seguenti importi:

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011						
AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987

VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

I commi successivi riguardano la disciplina della “compensazione degli obiettivi” (comma 14) e del “patto regionale integrato” (comma 16), che costituiscono importanti strumenti di attenuazione delle rigidità del patto di stabilità interno.

Per le Regioni che adottano il patto “ per tetti ” la “compensazione degli obiettivi” consente di incrementare l’obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell’obiettivo di competenza.

La norma individua con precisione le spese di competenza che è possibile ridurre in modo tale da non produrre effetti negativi sull’indebitamento netto. Di conseguenza, l’allargamento dell’obiettivo di cassa comporta la definizione di due distinti obiettivi di competenza: l’obiettivo di competenza finanziaria riguardante le spese oggetto di compensazione e l’obiettivo di competenza riguardante le spese non compensate.

A decorrere dal 2013, il “patto regionale integrato” consentirà alle singole regioni e alle province autonome, di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi, esclusa la componente sanitaria, e quelli degli enti locali del proprio territorio, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'ANCI e dell'UPI regionali. Le predette modalità si conformano a criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità interno.

In caso di mancato rispetto degli obiettivi complessivi concordati, le regioni e le province autonome rispondono attraverso un maggior concorso delle stesse, nell'anno successivo, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.

Nell’anno 2012, nelle more dell’entrata in vigore del “patto regionale integrato” continuano ad applicarsi le disposizioni riguardanti il cd. “patto verticale e orizzontale” di cui ai commi da 138 a 143 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220

I commi da 17 a 20 riguardano il monitoraggio del patto di stabilità interno e la certificazione dei risultati.

I commi da 21 a 25 definiscono il sistema sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, confermando quello previsto nel 2011, disciplinato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. In particolare, il comma 22 individua, definendone con precisione le modalità di calcolo, i casi in cui non si applica la sanzione del versamento al bilancio dello Stato dell’importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato.

RELAZIONE TECNICA

Art. 4-bis

(Patto di stabilità interno)

Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera m, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quater introducono le norme di dettaglio che consentono agli enti territoriali di perseguire gli obiettivi del patto di stabilità interno complessivamente determinati dall'articolo 14 del decreto legge n. 78/2010 e dall'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011, come modificato dall'articolo 1 del decreto legge n. 138/2011.

In particolare, le disposizioni contenute nel presente articolo, al fine di consentire la determinazione delle percentuali che le regioni e gli enti locali dovranno applicare per individuare il proprio obiettivo 2012, ripartiscono, fra le regioni, le province ed i comuni, l'importo di 1.800 milioni relativo alla cosiddetta "Robin Tax" (articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011) e l'importo di 200 milioni previsto come premialità per gli enti virtuosi (articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011).

I commi 1 e 2 dispongono il riparto della riduzione della manovra in relazione alla cosiddetta "Robin Tax" e ai richiamati 200 milioni, secondo le tabelle di seguito allegate. Il riparto è effettuato in misura proporzionale all'incidenza dei contributi alle manovre di ciascun comparto, previsti dai decreti legge n. 78/2010 e n. 138/2011.

Riparto di 1.800 milioni (Robin tax) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011				Riparto di 200 milioni (virtuosità) proporzionale ai contributi del dl 78/2010 e del dl 138/2011			
	Manovra dl 78+ dl 138 (2012)	Incidenza % della manovra	Riduzione Robin		dl 78+ dl 138 (2012)	%	Riparto virtuosità
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=1.800*b</i>		<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c=180*b</i>
<i>Regioni SO</i>	6.100	42%	760	<i>Regioni SO</i>	6.100	53%	95
<i>Regioni SS</i>	3.000	21%	370	<i>Province</i>	1.200	10%	20
<i>Province</i>	1.200	8%	150	<i>Comuni</i>	4.200	37%	65
<i>Comuni</i>	4.200	29%	520	<i>Sperimentazione (art. 36 d. l.vo 118/2011)</i>			20
Totale	14.500	100%	1.800	Totale	11.500	100%	200

Le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, atteso che intervengono solo nel riparto della riduzione della manovra a valere sul patto di stabilità interno, la cui compensazione è stata già individuata con le disposizioni di cui ai decreti legge n. 98/2011 e n. 138/2011.

I commi da 3 a 6 sono finalizzati a posticipare al 2013 l'utilizzo di alcuni parametri per l'individuazione degli enti locali virtuosi. Le disposizioni, pertanto, non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 mira a garantire l'applicazione della sanzione correlata al divieto di ricorso al debito e pertanto non determina effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Art.4-ter

(Patto di stabilità interno degli enti locali)

Le disposizioni del patto di stabilità interno definiscono le modalità del concorso alla manovra degli enti locali previsto dall'articolo 14 del decreto legge n.78/2010, dall'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011 e dall'articolo 1 del decreto legge n.138/2011. Il concorso complessivo è pari, per le province, a 1.200 milioni di euro per il 2012 e a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2013, mentre, per i comuni, a 4.200 milioni di euro per il 2012 e a 4.500 milioni a decorrere dal 2013. Tali importi, limitatamente al 2012, sono ridotti degli importi disposti sia dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011, - la cosiddetta "Robin Tax", per 150 milioni di euro per le province e per 520 milioni di euro per i comuni - sia dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 - pari a 200 milioni di euro per gli enti virtuosi, di cui 20 milioni di euro per le province e 65 milioni di euro per i comuni.

Più precisamente, il comma 2 stabilisce le percentuali che gli enti locali applicano alle spese medie correnti registrate nel triennio 2006-2008. Tali percentuali sono tali da assicurare il concorso alla manovra di finanza pubblica delle province e dei comuni soggetti alle regole del patto di stabilità interno in misura pari agli importi del contributo complessivo richiesto di seguito evidenziati.

		<i>Comuni</i>		<i>Province</i>	
		Manovra 2012	Manovra 2013 e successivi	Manovra	Manovra 2013 e successivi
dl 78/2010	a	2.500	2.500	500	500
Manovra dl 98/2011 e 138/2011	b	1.700	2.000	700	800
<i>Robin Tax</i>	c	520		150	
<i>Quota 200 milioni</i>	d	65		20	
Manovra Totale	e=a+b-c-d	3.615	4.500	1.030	1.300

Articolo 4-quater

(Patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano)

Le disposizioni del patto di stabilità interno delle Regioni e delle Province autonome definiscono le modalità di attuazione del concorso alla manovra per Regioni e Province autonome previsto dall'articolo 20 del decreto legge n. 98/2011, (1.600 milioni per le Regioni a statuto ordinario e 2.000 milioni per Autonomie speciali a decorrere dall'anno 2012), ridotto degli importi previsti dall'articolo 1, comma 12, del decreto legge n. 138/2011 (Robin Tax per 1.800 milioni, di cui 760 milioni per le regioni a statuto ordinario e 370 milioni di euro alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano), e dall'articolo 20, comma 3, del decreto legge n. 98/2011 (200 milioni nel 2012 per gli enti virtuosi, di cui 95 milioni di euro per le regioni a statuto ordinario). Il suddetto concorso alla manovra finanziaria è aggiuntivo rispetto a

quello previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010, in termini di fabbisogno e di indebitamento.

Nel triennio 2012-2014 le regole del patto di stabilità interno delle Regioni a statuto ordinario individuano con precisione la riduzione degli obiettivi relativi al complesso delle spese finali, sia in termini di competenza finanziaria che di cassa, di ciascuna regione a statuto ordinario, in modo da garantire gli effetti finanziari complessivi della manovra

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza finanziaria aggiuntivo rispetto al DL 78/2010			
REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 COMPETENZA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,55%	26.465	56.838
BASILICATA	2,46%	18.348	39.405
CALABRIA	4,93%	36.764	78.956
CAMPANIA	13,21%	98.398	211.325
EMILIA ROMAGNA	6,64%	49.491	106.289
LIGURIA	3,14%	23.408	50.272
LAZIO	16,02%	119.357	256.338
LOMBARDIA	12,86%	95.810	205.765
MARCHE	2,98%	22.223	47.728
MOLISE	1,26%	9.396	20.179
PIEMONTE	9,25%	68.892	147.957
PUGLIA	7,34%	54.713	117.504
TOSCANA	6,33%	47.183	101.332
UMBRIA	2,73%	20.321	43.642
VENETO	7,28%	54.231	116.470
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di cassa aggiuntivo rispetto al DL78/2010			
REGIONI	INCIDENZA PERCENTUALE MEDIA SPESE FINALI 2007/2009 CASSA	2012	2013 e succ.
ABRUZZO	3,56%	26.557	57.035
BASILICATA	2,79%	20.770	44.606
CALABRIA	5,30%	39.512	84.857
CAMPANIA	11,98%	89.286	191.755
EMILIA ROMAGNA	7,87%	58.630	125.917
LIGURIA	3,85%	28.687	61.609
LAZIO	9,33%	69.539	149.346
LOMBARDIA	15,87%	118.203	253.860
MARCHE	3,18%	23.710	50.921
MOLISE	1,40%	10.406	22.349
PIEMONTE	10,52%	78.392	168.359
PUGLIA	6,29%	46.824	100.561
TOSCANA	7,78%	57.991	124.545
UMBRIA	2,63%	19.582	42.056
VENETO	7,64%	56.911	122.224
TOTALE	100,00%	745.000	1.600.000

Anche per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome è stato determinato puntualmente il concorso di ciascuna autonomia speciale alla manovra, in modo da garantire, sia attraverso il cd. "patto per tetti di spesa" (adottato dalle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta), sia attraverso il cd. "patto per saldi" (adottato dalla Regione Trentino Alto Adige e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano), l'effetto sui saldi di finanza pubblica pari a 2.130 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e 1.630 milioni previsti dall'articolo 20 del decreto n. 98/2011, al netto della Robin Tax) per il 2012 e a 2.500 milioni (di cui 500 milioni aggiuntivi rispetto al 2011 previsti dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010 e 2.000 milioni previsti dall'articolo 20, del decreto legge n. 98/2011) per il 2013 e successivi.

Il contributo di ciascuna autonomia speciale alla manovra è stato determinato in funzione dell'incidenza della media degli impegni finali 2007-2009 di ciascun ente rispetto alla sommatoria delle medie degli impegni finali del triennio 2007-2009 delle autonomie speciali nel loro complesso comunicati in attuazione dell'articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166. Le spese finali sono state calcolate con le stesse modalità previste per le Regioni a statuto ordinario.

In particolare, nel triennio 2012-2014 l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno delle autonomie speciali prevede che ciascun ente riduca il proprio obiettivo programmatico 2011 (di cassa e di competenza) o migliori il proprio saldo programmatico 2011, espresso in termini di competenza mista, dei seguenti importi:

(in migliaia di euro)

Ripartizione contributo agli obiettivi di finanza pubblica in termini di competenza e di cassa aggiuntivo rispetto al 2011						
AUTONOMIE SPECIALI	2012			2013 e successivi		
	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale	DL 78 del 2010	DL 98 e 138 del 2011	Totale
BOLZANO	59.347	242.216	301.563	59.347	297.198	356.545
FRIULI VENEZIA GIULIA	77.217	229.350	306.567	77.217	281.411	358.628
SARDEGNA	76.690	237.544	314.234	76.690	291.466	368.156
SICILIA	198.582	572.826	771.408	198.582	702.853	901.435
TRENTINO ALTO ADIGE	4.537	27.571	32.108	4.537	33.829	38.366
TRENTO	59.346	225.462	284.808	59.346	276.641	335.987
VALLE D'AOSTA	24.281	95.031	119.312	24.281	116.602	140.883
TOTALE	500.000	1.630.000	2.130.000	500.000	2.000.000	2.500.000

La presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

☒ POSITIVO ☐ NEGATIVO

8 NOV. 2011

[Handwritten signature]

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]

5.1000

AS 2968

All'articolo 5, sostituire il comma 7 con i seguenti:

7. All'articolo 1, comma 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quinto, il sesto ed il settimo periodo sono sostituiti dal seguente: «Eventuali maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni di euro sono riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato». Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

7-bis. Per l'anno 2012 è istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

7-ter. All'articolo 55, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "2.300 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "3.050 milioni di euro". Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il Relatore

Ubaldo Guarino

RELAZIONE TECNICA

La proposta in esame è volta alla modifica del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 220 del 2010 in ordine alla destinazione delle maggiori entrate, rispetto alla stima di 2.400 miliardi di euro, derivanti dalle procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche.

Le norme che si propongono sostituiscono l'attuale formulazione del comma 7 dell'art. 5 del disegno di legge di stabilità 2012 (A.S. 2968), che ha inteso novellare la disposizione vigente.

Ciò premesso, la proposta emendativa in esame prevede che una quota delle suddette maggiori entrate per l'anno 2011, pari a 750 milioni, invece di essere finalizzata alla costituzione di un fondo per fronteggiare alcune esigenze indifferibili delle Ministeri per il medesimo anno, sia destinata alla copertura delle minori entrate derivanti dalla modifica dell'articolo 55, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Tale modifica eleva di pari importo (da 2.300 milioni a 3.050 milioni) il limite massimo delle minori entrate che possono derivare dal differimento del versamento dell'acconto IRPEF dovuto per l'anno 2011.

In conseguenza del minore acconto nel 2011, si registreranno corrispondenti maggiori entrate nell'esercizio 2012, derivanti dal maggior saldo IRPEF che sarà versato in tale anno. Le citate risorse saranno destinate all'istituzione di un fondo con dotazione di 750 milioni per il 2012, per esigenze di spesa delle predette amministrazioni.

Le eventuali ulteriori maggiori entrate rispetto all'importo di 3.150 milioni (2.400 + 750) saranno destinate al fondo ammortamento titoli di stato.

Le modifiche che si intendono apportare con l'emendamento in esame risultano finanziariamente neutrali rispetto al citato articolo 5, comma 7.

Il presente progetto di legge è stato approvato dalla
Commissione Bilancio, nel corso della sua
seduta del 21/10/2011.

8 NOV. 2011

[Handwritten signature]

RELAZIONE

TECNICA

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]